



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Sant' Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL)
Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021
mail: blic80900T@istruzione.it mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it



Circolare n. 062 / 2021 - 2022

Borgo Valbelluna, 30 novembre 2021

I. C. STATALE DI MEL
Prot. 0014183 del 01/12/2021
01-01 (Uscita)

A tutto il Personale
All'albo
Agli atti della scuola

OGGETTO: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021

Con la presente si comunica che, con D.L. n. 172 del 26/11/2021 pubblicato in G.U. n. 282 del 26/11/2021 (in allegato), recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", **è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico.**

Di seguito si riporta un estratto del DL:

Art. 2 "Estensione dell'obbligo vaccinale"

c. 1 "... Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica anche alle seguenti categorie:

- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione

c. 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici ... assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.

c. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione ... i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ... ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Sant' Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL)

Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021

mail: blic80900T@istruzione.it mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it



periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

c. 5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza ...

c. 6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ...

Art. 3 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19”

c. 1

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» ...

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»

Si allega il D.L. n. 172 del 26/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Umberto DE COL

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa